



Il mondo delle professioni

Deontologia, etica, fede pubblica del dottore commercialista e dell'esperto contabile

Prima uomo e poi professionista

Accade sovente che la lettura di vecchi libri, magari casualmente tornati alla nostra attenzione, fornisca costruzioni di pensiero di inaspettata certezza e modernità che sembrano aver superato le barriere del tempo e continuano a suscitare nuovi sentimenti e reazioni. Emozioni che, in prima istanza ritenute obsolete ed appartenenti ad altri tempi, sono, invece, foriere di vigore e di fresca attualità. E' il caso di un opuscolo pubblicato nel 1935 da certo D. von Hildebrand, dal titolo "La morale professionale cattolica". In esso l'autore propone la nozione di professione primaria e professioni secondarie offrendone le differenti qualità eziologiche. La professione primaria, secondo l'autore, è quella che riguarda tutti gli esseri viventi, per il solo fatto di essere venuti al mondo. Si incardina nella stessa figura dell'*anthropos*, nella sua naturalità di uomo e nella sua deputazione esistenziale. Le seconde hanno a che fare con il ruolo che ogni essere umano ricopre sulla scena sociale. Una tale distinzione può apparire ad una prima analisi del tutto ovvia e scontata: eppure non è così. La "professione di esse-



di Luciano Aldo Ferrari

re uomo" giustifica e dà valore alle "professioni secondarie" che da essa conseguono quasi in forma ancillare. La conseguenza deontologica del ragionamento è evidente: qualunque lavoro o professione l'uomo decida di svolgere sulla scena sociale, non può prescindere dal rispondere innanzitutto alle regole proprie della sua umanità ed in secondo luogo alle regole specifiche del suo essere professionista. L'insieme del patrimonio di regole che afferisce a queste due componenti prende il nome di "*morale professionale*".

Il professionista, in quanto tale è, quindi, portatore di questi valori. In questo senso egli comunica tale bagaglio deontologico, lo testimonia con il suo contegno, con la sua professionalità, con il suo rigore e l'osservanza delle regole comuni. Lo fa tanto esprimendo i suoi propri valori umani quanto quelli squisitamente professionali. L'essere umano, lo si dia per scontato, è un essere in relazione. Il fatto stesso di possedere i cinque sensi che lo mettono in rapporto con il mondo, fa di lui l'essere comunicante e partecipativo per eccellenza.

Altresì l'uomo professionista entra in relazione con il suo prossimo attraverso se stesso, però con l'animo modulato ed armonizzato secondo regole proprie della professione esercitata e comunemente condivise, siccome metodo di rappresentanza e comunicazione del corpo professionale cui l'individuo partecipa.

La responsabilità sociale del professionista, dunque, comporta che questa "comunicazione" avvenga nella maniera più corretta e deontologicamente ineccepibile. Questo a tutela del professionista stesso, dei suoi colleghi, dei suoi clienti e di tutto il



sistema pubblico che lo circonda e, cioè, di quanti direttamente o indirettamente vengono a contatto con le funzioni professionali esercitate. L'esigenza della regolamentazione, quindi, nasce da due elementi che la letteratura economica definisce quali *species* delicate nel più ampio *genus* del mercato dei servizi professionali:

- a) la funzione pubblica del servizio espletato;
- b) l'incertezza sulla qualità della prestazione.

Questi elementi sono concettualmente distinti ma profondamente connessi. E' noto che il meccanismo

di mercato non riesce a rendere disponibili in modo soddisfacente beni e servizi pubblici ed il più delle volte la collettività non è però disposta a rinunciare a taluni di essi. In fase costituente venne sancito che quei beni o servizi che avessero a presentare caratteristiche di meritorietà tali per cui la disponibilità di un livello minimo di servizi fondamentali - salute, diritto alla difesa, libero mercato e sue regole - fosse irrinunciabile e configurasse un diritto inalienabile del cittadino, divenissero oggetto di riserva e di tutela pubblica.

Sulla base di queste considerazioni, lo Stato stabilisce le modalità con

cui debba essere erogato il servizio sanitario nazionale, amministra la giustizia, gestisce il sistema delle transazioni private, ecc.

In taluni casi, quali ad esempio la sanità e la giustizia, lo Stato opta per la produzione diretta dei medesimi servizi; in altri attraverso la regolamentazione definisce soltanto standard normativi che debbono essere rispettati ed istituisce appositi corpi professionali incaricati della loro applicazione.

Lo Stato dunque, delega ai professionisti una parte di quelle funzioni pubbliche di cui la carta costituzionale sancisce la meritorietà. Di qui

la natura parzialmente pubblica dei servizi professionali.

E' assai raro che le transazioni realizzate nei rapporti di servizi professionali esauriscano i propri effetti fra i soggetti direttamente coinvolti in esse: si pensi, nel caso delle professioni economico-giuridico-contabili, ai rapporti societari, bilanci e dichiarazioni fiscali connesse oppure all'attività di revisione con le responsabilità conseguenti alla certificazione delle risultanze rilevanti ai vari interessi sottesi.

In molte circostanze, le ricadute sulla collettività o esternalità dei servizi professionali sono positive o negative a seconda che prevalga o meno l'interesse del professionista sulle esigenze del cliente¹.

In altri casi, non vi è alcun conflitto di interesse fra professionista e cliente. Se la prestazione professionale fosse un bene scambiato in un regime di concorrenza perfetta (il che comporta che le parti siano perfettamente informate sulle sue caratteristiche qualitative) e se professionisti e clienti fossero in una posizione di conflitto di interesse, basterebbe applicare i noti risultati dell'economia del benessere che sanciscono le proprietà di efficienza delle allocazioni di mercato.

Principalmente, tuttavia, il servizio professionale si incastona nel negozio fiduciario.

Il cliente, a differenza del professionista, non dispone generalmente delle conoscenze adeguate per valutarne aprioristicamente la qualità. In contesti in cui insorgono asimmetrie informative possono anche riscontrarsi elementi di abuso della fiducia ed altri comportamenti opportunistici.

Esiste, dunque, una ragione economica della regolamentazione dell'esercizio di attività professionali; nei suoi vari aspetti concernenti l'accesso, l'istituzione degli Ordini e l'applicazione dei codici deontologici, essa determina il livello di

concorrenzialità del comparto dei servizi di che si parla ed è veicolo per il controllo della qualità della prestazione effettuata.

E proprio su tal ultimo aspetto, la qualità, occorre spendere alcune righe di riflessione.

La qualità, nell'agire professionale, non può semplicisticamente identificarsi con il grado di professionalità, di intelligenza o di livello culturale del prestatore; essa, come ho già anticipato, deve avere riguardo ai principi fondamentali che presiedono alla vita sociale, ai precetti morali che, prima di ogni altro, inducono il singolo individuo al rispetto dei diritti e della libertà del prossimo, alle qualità etiche.

L'insieme di elementi, o attributi, o proprietà morali e spirituali che determinano o concretizzano un professionista di elevato *standing* professionale è perciò molto più vasto della competenza o professionalità in senso letterale.

L'etica è la scienza che studia la condotta dell'uomo, i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte ovvero la dottrina del dialogo sociale, nel quale si definiscono, in un continuo processo di verifica e di aggiustamento degli individui fra loro ed internamente ad ogni individuo, i valori e le regole cui si richiamano i singoli ed i gruppi. L'etica è, dunque, uno dei pilastri fondamentali di ogni esercizio professionale e la deontologia è il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie di persone, specialmente professionali.

Da quanto precede discende inequivocabile la stretta relazione fra interesse generale dello Stato e quello settoriale del comparto professionale con la conseguente preminenza del primo sul secondo.

Per quanto concerne l'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per l'appunto, tale ultimo asserto radica i suoi

presupposti non già e non solo nel fatto che l'ente esponenziale professionale, il Consiglio Nazionale, è per definizione di Legge Ente di Diritto Pubblico, il quale per sua natura deve essere sensibile alle esigenze di ordine pubblico, ma e vieppiù proprio perché il corpo professionale trae le sue stesse ragioni d'essere da esigenze pubblicistiche e di tutela primaria degli interessi superiori dello Stato e della collettività.

Basti osservare che gli appartenenti all'ente sono proprio coloro i quali hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo, in virtù del possesso delle condizioni di legge e dell'esercizio di una determinata professione, la quale, seppur può dirsi "libera", in effetti è sottoposta a limitazioni e condizioni di esercizio oltre ad essere disciplinata in varia guisa dalla legge e da norme extrastatali di tipo endocategoriale come, per l'appunto, il codice deontologico.

Il decreto Legislativo 25 giugno 2005 n. 139 ha istituito la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile con l'affidamento ai professionisti ivi iscritti di particolari e delicatissimi compiti professionali, completando le disposizioni ivi contenute con precisa disciplina formale e con l'obbligo, per la categoria, di dotarsi di un moderno ed adeguato codice deontologico atto a garantire la fiducia dell'utente, a tutelare gli interessi pubblici preminenti ed a qualificare sempre di più, tanto in ambito nazionale quanto sovranazionale, la professione economico-giuridico-contabile esercitata.

Luciano Aldo Ferrari
Ragioniere Commercialista

1. Si ricordi quanto scriveva Calamandrei già nel 1921: "finché nel processo si scorgeva soltanto un conflitto fra due interessi privati, l'avvocato si trasformava, perché il suo cliente vincessesse, in azeccagarbugli; ma oggi, quando si pensa che anche il processo serve a riaffermare nella sentenza l'autorità dello Stato, l'esistenza dei professionisti legali non si giustifica più se non quando si veda in essi dei collaboratori, anziché dei mistificatori del giudice, ufficio dei quali non tanto è quello di battersi per il cliente quanto quello di battersi per il diritto".